



LA RETTRICE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 398 Norme in materia di borse di studio universitarie;
- VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii;
- VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 1089 del 4 aprile 2025;
- VISTO il decreto-legge 7 giugno 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con efficacia a decorrere dal 7 giugno 2025;
- CONSIDERATO che si è reso necessario apportare modifiche sostanziali al vigente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alle recenti novità legislative in materia di misure fiscali, nonché all'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del 7 giugno 2025, n. 45, fornita dal decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2025, n. 109 che prevede che “la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79 Le borse di studio conferite prima di tale data [7 giugno 2025]. conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento”;
- RITENUTO OPPORTUNO procedere a una più puntuale definizione della natura dei fondi destinati al finanziamento delle borse di ricerca;



SENTITI

il Prorettore all'Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa, programmazione delle risorse e la Prorettrice alla Ricerca

DECRETA

1. L'emanazione del "Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca".
2. A partire dalla data di entrata in vigore è abrogato il "Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca" emanato con D.R. n. 1089 del 4 aprile 2025.

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

LA RETTRICE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE BORSE DI RICERCA

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 18, c. 5 lett. f) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di attribuzione di borse di ricerca post lauream (da ora in poi "borse di ricerca") conferite a decorrere dal 7 giugno 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79, per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca bandite sulla base di specifiche convenzioni, accordi e contratti senza oneri finanziari per Sapienza Università di Roma (da ora in poi "Sapienza") ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. Con costi diretti s'intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività che il borsista è chiamato a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico di Sapienza, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.

2. Le borse possono essere bandite dai Centri di spesa di Sapienza tramite:

- a) finanziamenti provenienti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati e/o imprese sulla base di specifiche convenzioni;
- b) fondi derivanti da progetti di ricerca, ivi compresi i programmi di ricerca finanziati dall'Unione europea, ove previsto nelle Linee guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti relativi al Bando stesso;
- c) finanziamenti derivanti da contratti, erogazioni liberali, provenienti da enti pubblici, privati o imprese, senza oneri finanziari per Sapienza ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo.

3. In nessun caso possono essere bandite borse a valere su fondi propri dell'Ateneo.

4. Nel caso di borse nell'interesse dell'Amministrazione Centrale, provvede il Rettore con proprio decreto.

Art.2 Requisiti per l'accesso

1. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il/la candidato/a dovrà essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale o a ciclo unico, oppure della Laurea di cui all'ordinamento



didattico precedente il D.M. 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso Atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 6.

2. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;

3. I/le candidati/e non devono essere stati beneficiari di altra borsa di ricerca presso Sapienza ai sensi del presente Regolamento.

4. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.

5. I/le candidati/e, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

Art. 3 Istituzione delle borse di ricerca

1. Il/la Responsabile scientifico/a delle attività di ricerca e dei relativi fondi, ai fini dell'istituzione di una borsa di ricerca, sottopone all'Organo deliberante del Centro di spesa, uno schema di bando, congruente con le finalità della ricerca, predisposto secondo il format allegato che forma parte integrante del presente Regolamento.

2. La borsa di ricerca sarà assegnata a seguito della procedura di selezione di cui all'art.7 secondo le modalità fissate nel bando.

3. Il bando deve indicare:

- a) il tema, l'oggetto e la finalità della ricerca;
- b) i requisiti richiesti;
- c) la durata temporale della borsa e il suo importo, commisurato con l'ammontare del finanziamento disponibile e nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento;
- d) la struttura presso la quale verrà svolta la ricerca;
- e) i fondi su cui andrà a gravare la borsa;



- f) il responsabile scientifico sotto la cui supervisione il borsista sarà chiamato a svolgere l'attività di ricerca;
- g) il Gruppo scientifico-disciplinare/Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca.

4. L'Organo deliberante del Centro di spesa approva il testo del bando di cui al comma precedente.

5. Il bando per l'attribuzione di borse di ricerca, sottoscritto dal Direttore del Centro di spesa e validato dal Responsabile amministrativo Delegato o dal Direttore dell'Area dirigenziale per quanto attiene la copertura contabile, deve essere pubblicizzato nella pagina web del Centro di spesa e nella sezione Amministrazione Trasparente di Sapienza.

Art. 4 Durata e ammontare delle borse

1. Nei limiti di vigenza dell'accordo sulla base del quale è bandita, la borsa non può avere una durata inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi.

2. Ove ricorrano ulteriori esigenze collegate all'attività e sussista la copertura finanziaria necessaria, la borsa può essere prorogata o rinnovata per un minimo di 30 giorni e per non più di 12 mesi, previo parere del/la Responsabile Scientifico/a del progetto, il quale attesti formalmente che il/la borsista abbia compiuto con regolarità ed in modo soddisfacente i propri compiti.

3. La durata complessiva della borsa, compreso il periodo di rinnovo, non può in ogni caso superare i 24 mesi.

4. L'importo mensile della borsa è compreso tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro in base alla complessità delle attività da svolgere e alla qualificazione acquisita anche grazie alle esperienze pregresse. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. La borsa è corrisposta in rate mensili posticipate, da liquidare previa presentazione da parte del Responsabile Scientifico di una dichiarazione che attesti il regolare svolgimento dell'attività svolta dal borsista. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla trasmissione, da parte del/la borsista, di una relazione finale sull'attività svolta, approvata dal/dalla Responsabile Scientifico/a.

Art. 5 Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non è compatibile con:



- a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- b) la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- c) assegni di ricerca o contratti di ricerca ex art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
- e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

2. I/le borsisti/e possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al/alla Responsabile scientifico/a e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio a Sapienza in relazione alle attività svolte.

Art. 6 Commissione esaminatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti, esperti delle materie oggetto della borsa, ossia:

- a) dal responsabile scientifico dell'attività di ricerca e dei relativi fondi, o suo delegato (ovvero un delegato designato dal Direttore del Centro di spesa);
- b) da due docenti designati dall'Organo deliberante del Centro di spesa.

2. Nel caso di borse nell'interesse dell'Amministrazione Centrale, la nomina della Commissione giudicatrice avviene con decreto del Rettore.

3. La Commissione può essere integrata, se richiesto, con un rappresentante dell'Ente finanziatore del progetto di ricerca.

Art. 7 Selezione

1. I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, dopo la scadenza del bando e prima dell'apertura delle domande di partecipazione.

2. La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:

- a) il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/alle candidati/e;
- b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
- c) i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio, ove previsto dal bando di selezione.



3. La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio ed essere resa nota prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sulla pagina web del Centro di spesa. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
4. La mancata presentazione del/la candidato/a al colloquio, ove previsto dal bando, comporta l'esclusione dalla procedura.
5. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'amministrazione del Centro di spesa che, verificata la conformità degli atti, redige il relativo provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura che deve essere pubblicato sulla pagina web del Centro di spesa. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ha la precedenza in graduatoria il/la più giovane di età.
6. Nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario/a deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Centro di spesa che ha bandito, pena decadenza.
7. In caso di rinuncia da parte del vincitore/trice o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Art. 8 Diritti e doveri dei borsisti

1. Il/la borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti di Sapienza.
2. L'attività del/la borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella di Sapienza, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.
3. Il/la titolare della borsa è tenuto/a a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma.
4. Al termine delle attività è tenuto/a a presentare una relazione al/la Responsabile Scientifico/a con i risultati conseguiti.
5. Il/la borsista è tenuto/a a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e il Codice etico di Sapienza.



6. Il/la borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture di Sapienza.

Art. 9 Sospensione, Revoca o Recesso

1. L'attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione per maternità. In tal caso, si applicano, i limiti stabiliti dagli artt. 16, 16-bis, 17 di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151

2. L'attività di ricerca può, inoltre, essere sospesa per gravi motivi salute, debitamente certificata.

3. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il/la docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il/la Responsabile Scientifico/a può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del Centro di spesa.

5. Il/la titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Centro di spesa con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

Art. 10 Disposizioni in materia assicurativa

1. Il Centro di spesa provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca, convenzione, accordo o contratto.

Art. 11 Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

1. Il regime fiscale delle borse di ricerca si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986).



2. Alle borse di ricerca di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione dell'importo.

3. Le borse di ricerca non danno luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

2. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 12 Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i/le borsisti/e possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva di Sapienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, Sapienza è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

3. Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Sapienza.

Art. 13 Decorrenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.